



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 06-09-2018

OGGETTO:	Revisione del perimetro di consolidamento del "Gruppo Comune di Aradeo". Non necessità di consolidamento del Bilancio al 31.12.2017. Provvedimenti.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di settembre alle ore 14:00, nella casa Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Luigi ARCUTI	SINDACO	P
Georgia TRAMACERE	VICE SINDACO	A
Giovanni MAURO	ASSESSORE	P
Tania D'ACQUARICA	ASSESSORE	P
Fernando GUIDO	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi ARCUTI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Lì,	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Rag. Maria Cosimina Giuri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Lì,	F.to Rag. Maria Cosimina Giuri

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all'esercizio 2016.
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 - 1) *«gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
 - 2) *gli enti strumentali controllati* dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
 - 3) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

– nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

– il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;

– lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

RILEVATO che:

- è quindi necessario e opportuno procedere ad una verifica sulla base dei dati definitivi relativi al 2017 degli enti del gruppo Comune Aradeo;
- per tale anno, la soglia di irrilevanza è la seguente:

Parametri	Comune di Aradeo	%	Soglia
Totale attivo	23.920.747,95	10%	2.392.074,79
Patrimonio netto	7.876.868,00	10%	787.686,80
Ricavi caratteristici	5.096.620,71	10%	509.662,07

DATO ATTO che:

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati, si conferma anche per il 2017 che nessuno degli Enti, organismi strumentali, aziende, società controllate rientrano nell'elenco n.1 contenente il *Gruppo Amministrazione Pubblica*, in quanto non aventi le caratteristiche di cui al predetto principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2;

Denominazione	Natura giuridica	Controllata/ partecipata	Capitale sociale	Quota	Motivazione esclusione
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Partecipata	156.521.292,00	0,000019 %	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2
GAL PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA	Partecipata		0,50%	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2

- rilevato l'assenza di Enti, organismi strumentali, aziende, società controllate nell'elenco n.1, anche nell'elenco n.2 non sono presenti Enti, organismi strumentali, aziende, società controllate da ricomprendersi nel bilancio consolidato.

VISTI i preliminari pareri favorevoli in linea tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.267/00, dal dirigente dell'area economico-finanziaria;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che risultano essere state individuate, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, con la loro completa esclusione così come a fianco di ciascuna indicato, con la conseguenza di non essere necessaria la redazione del bilancio consolidato, quali componenti del “Gruppo Comune di Aradeo”, i seguenti organismi:

Denominazione	Natura giuridica	Controllata/ partecipata	Capitale sociale	Quota	Motivazione esclusione
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Partecipata	156.521.292,00	0,000019 %	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2
GAL PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITA	Partecipata		0,50%	Non rientrano negli organismi/enti di cui al principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2

2. Di dare atto che nessuno dei predetti soggetti rientrato nel perimetro di consolidamento per le ragioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate, fatta salva l'ulteriore verifica che verrà effettuata in sede di rendiconto 2018;
3. DICHiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi ARCUTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 11-09-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Anna Apollonio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 11-09-2018, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[X] è stata comunicata, con lettera n. 9615 in data 11-09-2018 ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-09-2018;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO